

A3-A1

Copia

a)

STUDIO LEGALE MARTORANA

AVV. A. GIUSEPPE MARTORANA
AVV. PAOLO F.SCO MARTORANAAVV. MARIA GRAZIA PILLITTERI
AVV. ANTONINO TICALI
DR. FRANCESCO LOMBARDOPatrociniati in Cassazione
e Magistrature Superiori
Albo n. 176

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Della **COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A.R.L.** in persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra **Maria Pia** Teresi nata a Ficarazzi il 30.07.1972 avente sede in Ficarazzi (PA) Via Mattarella n.42 P.I. 04760070823, assistita e difesa dall'**Avv. Paolo F.sco Martorana** (MRT PFR72D02F158Y – paolofrancesco@pec.studiomartorana.it – telefax. 091.6360795 – 091.324277), giusto mandato in calce alla presente, domiciliato presso il proprio Studio legale sito in Ficarazzi (PA) Cortile Cosentino n.22;

PREMESSO

che l'istante ha effettuato per conto del **COMUNE DI MISILMERI** (c.f. 86000450824) – in persona del Sindaco pro tempore avente sede in Misilmeri P.zza Del Comitato 1860 n.26 – Palazzo del Municipio - settore attività sociali – molteplici prestazioni di servizio nell'ambito assistenziale (ex L.R. 22 del 09.05.1986 e L.328/2000 e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare il ricovero, presso la propria struttura (*denominata RICOMINCIO DA QUI*) del nucleo familiare composto dalla sig.ra **Guercio Antonina** nata a Palermo il 09.08.1969 e dei figli minori, **Calvaruso Giuseppe** nato a Palermo il 03.06.1994 e **Calvaruso Milena** nata a Palermo il 26.09.2008 nel periodo compreso tra il maggio del 2012 e il mese di dicembre 2012.

Il decreto di inserimento, era stato adottato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nell'ambito del proc. n.73/2010 – 85/2010 VG – in data 09.02.2010 « *letti gli atti del procedimento relativo ai minori Calvaruso Giuseppe nato a Palermo il 03.06.1994 e Calvaruso Milena nata a Palermo il 26.09.2008 di Vito e Guercio Antonina ... conferma il collocamento dei minori Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena, unitamente alla madre ... pone la relativa retta a carico del Comune di residenza* » (Doc.1)

COMUNE DI MISILMERI	★	PROT. N. 4330	CAT. CAT.
	★	23 MAR. 2016	DATA
			FASC.

Il Comune di Misilmeri, come tutti gli Enti locali di residenza del "soggetto debole", in questo caso "minori accompagnati" deve farsi carico, degli oneri relativi al ricoverato in struttura assistenziale, in forza della legge 328/2000 art. 6 comma 4.

Concretamente, tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture. Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di beneficenza e di istruzione giusto elenco dell'Assessorato regionale degli EE.LL. di cui all'art.26 L.R. 22/86, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale degli EE.LL.

La funzione di tutela del minore, di cui è titolare il Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico del minore preso in carico dai servizi sociali del Comune e non soltanto quelle relative all'assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affidamento da parte dell'autorità giudiziaria minorile. A riguardo si vogliono fornire indicazioni specifiche in merito alle problematiche relative alla competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o in affido familiare.

La legge regionale 1/2000 all'art. 4, comma 81 precisa che " Gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali che in base alle leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui Comuni sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dai commi 14 e 15, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza o dimora, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore".

Ne consegue che l'ente competente al pagamento degli oneri finanziari relativi alle rette di ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è il Comune di residenza degli



esercenti la potestà genitoriale al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale. Tale competenza permane anche se il minore è ospitato in strutture o si trova presso famiglia affidataria in Comuni diversi da quello di residenza degli esercenti la potestà genitoriale.

La normativa di cui alla L. 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha armonizzato tale comparto costituendo la "legge" per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328.

Numerose pronunce giurisprudenziali altresì, hanno conformemente ribadito che l'onere economico riguardante il ricovero anche dei disabili psichici compete al "Comune di residenza del disabile" all'atto del ricovero (TAR Lombardia, sede di Brescia sentenza n. 1688/2003 - Consiglio di Stato sezione III del 17.10.2011 n.5549; Consiglio di Stato, quinta sezione del 31.07.2006).

Le prestazioni erogate dalla Coop. Sociale Serenità, sono ascrivibili a quelle definite socio assistenziali di competenza dell'ente locale comunale mentre le spese sanitarie (vale a dire di cura) vengono poste dal precepto normativo a carico del servizio sanitario nazionale. L'originaria classificazione è da rinvenire nell'art. 30 della L. 27.12.1983 n.730 nonché nelle numerose disposizioni secondarie quali il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 25.10.1999 (requisiti strutturali e funzionali della residenza assistenziale per anziani non autosufficienti e disabili), nella circolare del 28.11.2001 (direttive di applicazione del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996).

RICOVERO NUCLEO FAMILIARE GUERCIO – CALVARUSO

Il Comune di Misilmeri, in spregio alla normativa di legge e alle disposizioni impartite con il decreto di inserimento emesso adottato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo (Doc.1), non ha corrisposto alcunchè nel periodo ricompreso tra il mese di maggio 2012 e il al 31.12.2012, in dettaglio non risultano pagate dall'Ente pubblico:

1. FATTURA N°131 del 31.05.2012 (Doc.2) periodo dal 01.05.2012 al 31.05.2012 per la somma di €. 4.534,79 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 31.05.2012 (Doc.2/A; foglio presenze (Doc.2/B), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.2/C), denuncia mensile DM/10/2 Doc.2/D }.*
2. FATTURA N°163 del 30.06.2012 (Doc.3) periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 164 del 31.05.2012 (Doc.3/A) per la somma complessiva di €. 2.342,81 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri e relativo protocollo del 30.06.2012 (Doc.3/B; foglio presenze (Doc.3/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.3/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.3/E }.*
3. FATTURA N°202 del 31.07.2012 (Doc.4) periodo dal 01.07.2012 al 31.07.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 203 del 31.07.2012 (Doc.4/A) per la somma complessiva di €. 2.420,90 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 31.07.2012 (Doc.4/B; foglio presenze (Doc.4/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.4/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.4/E }.*
4. FATTURA N°233 del 31.08.2012 (Doc.5) periodo dal 01.08.2012 al 31.08.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 234 del 31.08.2012 (Doc.5/A) per la somma complessiva di €. 2.420,90 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al*

AP

Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 31.08.2012 (Doc.5/B; foglio presenze (Doc.5/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.5/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.5/E }.

5. FATTURA N°270 del 30.09.2012 (Doc.6) periodo dal 01.09.2012 al 30.09.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 271 del 01.10.2012 (Doc.6/A) per la somma complessiva di €. 2.342,81 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri e relativo protocollo del 01.10.2012 (Doc.6/B; foglio presenze (Doc.6/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.6/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.3/E }*

6. FATTURA N°312 del 31.10.2012 (Doc.7) periodo dal 01.10.2012 al 31.10.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 313 del 31.10.2012 (Doc.7/A) per la somma complessiva di €. 2.420,90 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 31.10.2012 (Doc.7/B; foglio presenze (Doc.7/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc7/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.7/E }*

7. FATTURA N°351 del 30.11.2012 (Doc.8) periodo dal 01.11.2012 al 30.11.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 352 del 01.11.2012 (Doc.8/A) per la somma complessiva di €. 2.342,81 – *{corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri e relativo protocollo del 01.10.2012 (Doc.8/B; foglio presenze (Doc.8/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.8/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.8/E }*

ff

8. FATTURA N°378 del 31.12.2012 (Doc.9) periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012 per la somma di €. 4.534,79 e FATTURA 379 del 31.12.2012 (Doc.9/A) per la somma complessiva di €. 2.420,90 – {corrispettivo fisso e retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 31.12.2012 (Doc.9/B; foglio presenze (Doc.9/C), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.9/D), denuncia mensile DM/10/2 Doc.9/E }.
9. FATTURA N°257 del 21.09.2012 (Doc.10) periodo dal 01.05.2012 al 31.05.2012 per la somma di €. 2.420,90 – { retta giornaliera per la sig.ra Guercio Antonina – Calvaruso Giuseppe e Calvaruso Milena con allegata lettera di trasmissione al Comune di Misilmeri con relativo protocollo del 21.09.2012 (Doc.10/A; foglio presenze (Doc.10/B), prospetto analitico retta giornaliera ospiti (Doc.10/C), denuncia mensile DM/10 Doc.10/D – La fattura 257 è stata emessa a seguito dell'invio nota di credito n.8 del 21.09.2012 Doc.10/E-F, a totale storno della fattura n.132 del 31.05.2012 Doc. 10/G}.

Complessivamente la somma di €. 55.411,25 (sorte capitale fatture) alla quale va aggiunto l'interessi calcolato secondo il "parametro legale" nelle singole scadenze delle fatture fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (Doc.12 lettere a-h) per la somma di €. 2.642,62.

Che la somma di cui risulta debitore il comune di Misilmeri risulta pari complessivamente ad €. 58.053,87 (cinquantottomilacinquantatre/87).

che inutili sono stati i ripetuti solleciti tentati sia dal ricorrente personalmente sia per il tramite procuratore per ottenere il pagamento di quanto dovuto, diffida A.R. del n.18.12.2012 e del 19.11.2014 oltre alle note di trasmissione (con l'indicazione del protocollo) circa la richiesta di pagamento delle singole fatture disposte dalla ricorrente (Cfr. Doc. ai numeri da 2 a 10 e sottodocumenti contrassegnati con la lettere da A) a G) .

che si rende pertanto necessario ricorrere alla procedura monitoria per il recupero del credito, costituendo la fattura commerciale corredata dall'estratto del registro delle fatture emesse (Doc.11) prova scritta ex art. 634 c.p.c. ;

ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nel nome e veste di cui sopra, chiede :



VOGLIA LA S.V. ILL.MA

Emettere decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del **COMUNE DI MISILMERI** (c.f. **86000450824**) – in persona del Sindaco pro tempore avente sede in Misilmeri P.zza Del Comitato 1860 n.26 – Palazzo del Municipio - settore attività sociali (per la somma complessiva di **EURO 58.053,87 (cinquantottomilacinquantatre/87)** oltre gli interessi maturandi, nonché le spese competenze ed onorari del presente procedimento. Si producono mediante deposito i documenti indicati in narrativa e meglio specificati nell'indice degli atti in produzione..

DICHIARAZIONE EX L. 488/99 CONTRIBUTO UNIFICATO - ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento monitorio, del valore di € 58.053,87 ai fini del contributo unificato ex art. 10 c.p.c. viene ricompreso all'interno dello scaglione fino a € 260.000,00 con tassazione ridotta pari ad € 379,50.

Palermo, 10.10.2015

Avv. Paolo F.sco Martorana





STUDIO LEGALE MARTORANA

AVV. A. GIUSEPPE MARTORANA
 AVV. PAOLO FRANCESCO MARTORANA
Patrocinanti in Cassazione

AVV. MARIA GRAZIA PILLITTERI
 AVV. ANTONINO TICALI

Procura alle liti ex art. 83 C.P.C.

La **COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A.R.L.** in persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra Maria Pia Teresi nata a Ficarazzi il 30.07.1972 avente sede in Ficarazzi (PA) Via Mattarella n.42 P.I. 04760070823 nomina proprio procuratore e difensore l' Avv. Paolo Francesco Martorana (MRTPF72D02F158Y - paolofrancesco@pec.studiomartorana.it - 091.324277), conferendo ogni e più ampia facoltà necessaria alla difesa in giudizio, in ogni suo stato e grado, compreso eventuali fasi di opposizione e di appello e di ricorso in Cassazione o magistrature Superiori; reclamo e gravami; le eventuali procedure esecutive, mobiliari, immobiliari e presso terzi. Per l'effetto viene inoltre conferito al sopra indicato procuratore, la facoltà di proporre domande riconvenzionali, modificare le domande e le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti e indicare mezzi di prova anche contrari, deferire giuramenti decisori, chiedere la rimessione in termini, il pagamento di somme non contestate, transigere stragiudizialmente e giudizialmente, conciliare le liti, chiamare o intervenire in causa anche in garanzia, riscuotere somme di denaro, dare quietanze, rinunciare agli atti e accettare rinunce, nominare altri procuratori e farsi sostituire.

Dichiara inoltre che tutte le informazioni e notizie contenute negli atti giudiziari di causa, sono state fornite dal medesimo e che il nominato procuratore, all'uopo, lo ha reso edotto di ogni conseguenza giuridica connessa e consequenziale.

Dichiara altresì di eleggere domicilio presso lo Studio dell'avv. Paolo Francesco Martorana sito in Ficarazzi (PA) Cortile Cosentino n.22 .

Palermo, 10.10.2015

COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A.R.L.
 Presidente Legale Rappresentante
 Maria Pia Teresi

Vera ed autentica la superiore firma



Avv. Paolo Francesco Martorana

Paolo Francesco Martorana

N. R.G. 68/2016

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice dr.ssa Sara Marino ha pronunciato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da **COOPERATIVA SOCIALE SERENITÀ ARL** (C.F. 04760070823) a mezzo del procuratore Avv. MARTORANA PAOLO FRANCESCO; letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 68 dell'anno 2016 del Ruolo Generale; rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione *ex art. 642 c.p.c.*;

INGIUNGE A

COMUNE DI MISILMERI (C.F. 86000450824) di pagare in favore di **COOPERATIVA SOCIALE SERENITÀ ARL** (C.F. 04760070823) per le causali specificate nel ricorso, **entro quaranta giorni** dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 58.053,87;
2. gli interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 1.500,00 per onorario di avvocato ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.

AVVERTE

il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Termini Imerese, 15 marzo 2016.

Il Giudice
dr.ssa Sara Marino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Sara Marino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Io sottoscritto Avvocato *Paolo Francesco Martorana del Foro di Palermo difensore della COOP. SOCIALE A.R.L. SERENITA'* in persona del *Presidente rpo tempore* (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12 (come introdotto dall'art. 52 del D.L.n.90/14, convertito con modifiche dalla L. L. 221 / 2012 e dalla legge 114/2014)

attesto

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179 / 2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che la presente copia cartacea del ricorso per decreto ingiuntivo (di pagine 7) e del relativo provvedimento (decreto) (pag.1) e della relativa procura alle liti (di pagine 1) depositato telematicamente presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese in data 11.01.2016 – proc. n. 68/2016 R.G. - decreto ingiuntivo n. 295/2016 del 15/16.03.2016 (contro il Comune di Misilmeri) (di pagine 1) emesso dal Giudice D.ssa Sara Marino -, è conforme alle copie presenti nel fascicolo informatico del procedimento n. 68/2016 RG – pendente presso il Tribunale di Termini Imerese dal quale sono state estratte in data 17.03.2016 .

Palermo, 17.03.2016

Avv. Paolo F.sco Martorana



Paolo Francesco Martorana

D

COPIA

UNEP - TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2016 Modello A

URGENTE Cron.3413 - 1/1

Richiedente MARTORANA AVV. PAOLO FRANCESCO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di DECRETO INGIUNTIVO a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 767075066918, ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi, 21/03/2016

L'Ufficiale Giudiziario ANZALONE ORAZIO

SPECIFICA	
Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,70
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 11,57

Data rich. 18/03/16
Ufficiale Giudiziario

211

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI
Postaraccomandata
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Posteitaliane

21.03.2016 11.38
Euro 004.80

180767075066918 90036

SERVIZIO NOTIFICAZIONI

N. 3413 del Cronol.
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott. Orazio Anzalone
UFFICIALE GIUDIZIARIO

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA




AVVERTENZE
(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 m. l.)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona che ha
lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché
non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o di persona non
dette persone, il plico deve essere consegnato al vicino di casa
presso l'ufficio postale.
In mancanza delle suddette persone, il plico deve essere consegnato al
stesso giorno.
L'ufficiale giudiziario deve lasciare un avviso al destinatario
avviso al destinatario o al vicino di casa.
In caso di assenza del destinatario, il plico deve essere
di assenza presso o immediatamente consegnato al mittente.
L'ufficiale giudiziario deve contestualmente redigere un
nificativa e del numero cronologico della notifica.
L'ufficiale giudiziario deve restituire al mittente il plico
senza averne ricevuto il plico.
DEVE essere immediatamente restituito al mittente con tutte le
TE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indica-
zione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico,
invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione,
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione
"non ritirato entro il termine di 180 giorni".



COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE
PIAZZA DEL COMITATO 1860,26 - PALAZZO DEL MUNICIPIO
90036 MISILMERI (PA)

5



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

AREA 3 – SOCIALE

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 10481

del 04.04.2016

Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dalla coop. soc. Serenità, notificato dal Tribunale di Termini Imerese a questo Ente in data 21.03.2016 ed acclarato al protocollo generale n. 9330 del 23.03.2016. *Riscontro Vs nota prot.n. 9511 del 24.03.2016.*

Al Responsabile dell'Area 1
Dr. A. Cutrona
Sede

Con riferimento al decreto Ingiuntivo di cui all'oggetto la coop. soc. Serenità, corrente in Ficarazzi, chiede il pagamento delle rette di ricovero, periodo maggio-dicembre 2012, per numero tre utenti, una madre e due figli, residenti in Misilmeri, ricoverati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso la comunità alloggio per minori *Ricomincio da qui*, sita in Ficarazzi, gestita dalla medesima cooperativa.

Da una verifica dei provvedimenti agli atti di questa Area 3 emerge che le rette di ricovero, di cui sopra, non sono state liquidate stante che il costo dei n. tre ricoveri, per il periodo maggio-dicembre 2012 risulta essere oggetto di compensazione, nei rapporti di dare e avere, tra questo Ente e la coop. soc. Serenità, così come descritto nella determinazione n. 106/A VIII del 28.03.2013, recante "Applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e seguenti del codice civile nei rapporti di dare e avere con la coop. soc. Serenità, corrente in Ficarazzi", che in copia si allega alla presente.

La predetta determinazione n. 106/A VIII /13 risulta debitamente notificata con nota prot.n. 16040 del 14.05.2013, a mezzo raccomandata A/R n. 14115339089/5 del 25.05.2013 alla rappresentante legale della coop. soc. Serenità (si allega copia della ricevuta).

Da quanto sopra esposto si ritiene che il Comune debba proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui all'oggetto.

Il Responsabile Area 3
Dr.ssa Maria Grazia Russo

5

Ll. 14/04/2016

Spett.le
Comune Di Misilmeri
P.zza Comitato
90036 Misilmeri (PA)

C.A. dott. Antonino Cutrona

FAX 091 – 8711399-8733384

OGGETTO: Comune di Misilmeri c/ Coop. Sociale La Serentità– Preventivo di Spese - Competenze ed Onorari di Procedimento per la opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2016 del 16/03/2016 notificato il 21/03/2016 innanzi al Tribunale di Termini Imerese.

In riscontro alla Vs. nota prot. n 11748 del 14/04/2016, con la quale si chiedeva di redigere un preventivo di spesa redatto ai minimi tariffari, ai sensi del D.M. 140/2012, relativo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, Vi comunico che la previsione di spesa è pari ad €.
4.006,98 al netto della ritenuta d'acconto

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012

Competenza: **Tribunale ordinario civile**
Valore della Causa: **da € 50.001 a € 100.000**

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 950,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 600,00
Fase decisoria	€ 1.300,00
Compenso tabellare ex art. 11:	€ 3.350,00

Ll.14/04/2016

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex art. 11	€ 3.350,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 134,00

<i>Totale Imponibile</i>	€ 3.484,00
---------------------------------	-------------------

IVA 22% su Imponibile	€ 766,48
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 426,50

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.676,98
(s.e.o.)	

A dedurre ritenuta d'acconto 20% sul compenso	€ 670,00
--	-----------------

Totale documento (s.e.o.)	€ 4.006,98
----------------------------------	-------------------

Considerato che sta per scadere il termine per proporre l'opposizione, Le evidenzio che in caso di accettazione del suddetto preventivo dovrà essere trasmessa allo scrivente, CON ASSOLUTA URGENZA, una relazione riepilogativa dei fatti per cui è causa, con tutta la documentazione inerente il rapporto con la Coop. Sociale Serentità (fatture, delibere di pagamento, ricevute acconti pagati, lettere di contestazione del credito, contestazione fatture, ecc) la delibera di incarico, il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco e la delega all'accesso al fascicolo informatico del decreto ingiuntivo.

Distinti Saluti

Avv. Antonino Monte

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativo al ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale Serenità a r.l..

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 30.04.1969, con studio legale in Palermo, Via Libertà n. 56, C.F.: MNTNNN69D30G273V, Partita IVA: 05451540826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere al ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale Serenità a r.l.;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Antonino Monte cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale Serenità a r.l..

Art 2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.676,98, comprensiva di iva, cpa, ritenuta d'acconto e contributo unificato, come per legge, calcolato secondo i valori tariffari minimi di cui al D.M. 140/2012, specificando che in caso di totale soccombenza dell'Ente sarà applicata una riduzione del 25% sui compensi preventivati. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

Art. 3) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà richiedere

all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica giuridica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a pervenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

Art. 4) Il legale, ove occorra, ha facoltà di nominare il domiciliatario e di farsi sostituire in udienza, ma resta comunque, l'unico responsabile nei confronti dell'Ente. La designazione del domiciliatario comporta soltanto il pagamento del diritto previsto per questa voce nel tariffario.

Art. 5) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati dai riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alla pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 6) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 7) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- Art. 9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 10) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 11) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art. 13) La determinazione del compenso, è regolata dall'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), e j) del vigente regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali.
- Art. 14) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.
- Art. 15) La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Antonino Monte

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**